



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 370/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SVILUPPO EDITORIA CALABRIA S.R.L. (TESTATA GIORNALISTICA ONLINE “CORRIERE DELLA CALABRIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATA PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2016

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”;

VISTA la nota prot. 21522 del 23 maggio 2016 con la quale la struttura di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento avviato d'ufficio nei confronti della testata giornalistica *online* “*Corriere della Calabria*”, per la presunta violazione dell'art. 7 della legge 28 del 2000, con riferimento alla pubblicazione di messaggi politici elettorali riferiti al candidato Sindaco per il Comune di Cosenza Carlo Guccione, alla lista “*Orgoglio Brutio con Carlo Guccione Sindaco*” e al candidato a Sindaco di Cosenza, Enzo Paolini;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato e, in particolare:

- la copia di un *banner* pubblicitario in cui appare l'immagine del candidato Sindaco Enzo Paolini accanto allo slogan politico “*Una città, non solo un politico*” e accanto la scritta “*Enzo Paolini Sindaco di Cosenza #ilfuturodeicosentini*”, riportato nella schermata del quotidiano *online* rilevata in data 16, 18 e 23 maggio;
- la copia di un *banner* pubblicitario recante la scritta “*elezioni amministrative Cosenza 2016*”, al centro il simbolo della lista “*uniti per la città*” e a destra “*con Carlo Guccione Sindaco*”, presente nella schermata del quotidiano *online* rilevata in data 16 e 18 maggio;
- l'immagine del simbolo della lista “*Orgoglio Brutio*” sotto la scritta “*elezioni amministrative Cosenza 2016*” e sopra la scritta “*con Carlo Guccione Sindaco*”, visibile nella copia della schermata del quotidiano *online* rilevata in data 16, 18 e 23 maggio;
- la copia della schermata del quotidiano *online* rilevata in data 23 maggio in cui è presente un *banner* che riporta, tra due simboli della lista “*Cosenza positiva-Mario Occhiuto Sindaco*”, la scritta “*Cosenza positiva Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Cosenza 5 giugno 2016*”;
- la copia della schermata del quotidiano *online* rilevata in data 23 maggio in cui è presente un *banner* che riporta a sinistra la scritta “*La grande Cosenza*” e a destra “*Siamo cresciuti su solide basi culturali e grandi personaggi che hanno fatto la vera storia di questa città che oggi più che mai chiede vero sviluppo, vera crescita, vero benessere*” #*lagrandecosenza*; sotto in carattere più grande “*Guccione Sindaco*” e sotto ancora in carattere minore “*amministrative 2016 Cosenza*”;

ESAMINATA, altresì, la nota del 19 maggio 2016 con la quale la testata giornalistica *online* “*Corriere della Calabria*” ha inviato al CO.RE.COM. le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, asserendo che la messaggistica presente sul portale non rientra nella categoria dei messaggi politici elettorali trattandosi di banner pubblicitari che non contengono indicazioni esplicite di voto, ma che rimandano ad altri siti internet dei cui contenuti sono responsabili altri soggetti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che i *banner* pubblicitari sopra descritti integrano una forma di messaggio politico elettorale;

RILEVATO che, i messaggi politici elettorali in parola sono stati diffusi nel periodo di applicazione della normativa di *par condicio*;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 28/2000, sui giornali quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 21 della delibera n. 137/16/CONS, i messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge n. 28/2000, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "*messaggio elettorale*" con l'indicazione del soggetto politico committente;

RILEVATO che tutti i messaggi sopra descritti pubblicati dalla testata giornalistica *online* "*Corriere della Calabria*" risultano privi della dicitura "*messaggio elettorale*" e dell'indicazione del committente, e non risultano, pertanto, riconoscibili come tali;

RILEVATO, inoltre, che il contenuto dei predetti messaggi risulta in contrasto con il dettato dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 28/2000 in quanto non appare riconducibile ad alcuna delle forme di messaggio ivi tassativamente indicate;

RITENUTA, pertanto, la violazione dell'art. 7 della legge n. 28/2000 e dell'art. 21 della delibera n. 137/16/CONS, con riferimento alle sopradescritte fattispecie oggetto di accertamento da parte del competente CO.RE.COM.;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, lett. *a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Sviluppo Editoria Calabria S.r.l., editrice della testata giornalistica *online* "*Corriere della Calabria*", di pubblicare, entro cinque giorni dalla notifica del presente atto, un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa per aver pubblicato in data 16, 18 e 23 maggio 2016, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016, messaggi elettorali riferiti al candidato Sindaco per il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comune di Cosenza Carlo Guccione, alla lista “*Orgoglio Brutio con Carlo Guccione Sindaco*” e al candidato a Sindaco di Cosenza, Enzo Paolini, senza la dicitura “*messaggio elettorale*” e privi dell’indicazione del soggetto politico committente, e non conformi alle forme tassativamente previste dall’art. 7 della legge n. 28/2000 e dall’art. 21 della delibera 137/16/CONS. Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto simile, per collocazione e caratteristiche editoriali, ai messaggi pubblicati in data 16, 18 e 23 maggio 2016.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi